

Reg. (UE) 1305/13 - P.S.R. 2014-2020 – Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione
Domande di pagamento la cui presentazione è prevista entro il 15 maggio 2019
Indicazioni operative - Annualità 2019 ⁽¹⁾

Nel 2019, con riguardo alla sottomisura 8.1 *Sostegno alla forestazione/all'imboschimento* e alle Misure analoghe attivate in precedenti periodi di programmazione è prevista la presentazione delle seguenti tipologie di domande di pagamento relative a imboschimenti già realizzati:

A. domande di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito (se dovuti) relative a:

§ imboschimenti di cui ai Bandi 2017 (per i soli impianti oggetto di proroga di un anno per la realizzazione - DGR 904/2017, paragrafo 14 dei Bandi);

B. domande di pagamento delle annualità ancora dovute di premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito successive alla prima per imboschimenti realizzati in riferimento

§ al Programma Pluriennale Regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92,

§ alla Misura 2h del PRSR 2000-2006,

§ alla Misura 221 del PSR 2007-2013,

§ ai Bandi 2016 e 2017 (seconda annualità di premi) della sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020

Per le domande di cui sopra, per quanto non definito nelle seguenti indicazioni operative e negli specifici provvedimenti di approvazione dei bandi, si rimanda a procedure, modalità e tempi definiti dall'AGREA per l'acquisizione delle stesse al proprio sistema informativo (Sistema informativo Agrea - Siag).

I beneficiari di sostegni, per i casi rilevanti in riferimento al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", saranno soggetti alle disposizioni previste dal citato Codice. Al riguardo si rimanda alle specifiche disposizioni degli Organismi Pagatori, e in particolare a quelle contenute nella nota AGEA Coordinamento prot. n. 0004435 del 22 gennaio 2018, sue modifiche e integrazioni.

A. Domande di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi dovuti (esclusivamente per domande di cui al bando DGR 904/17 in proroga)

A.1 Soggetti interessati. Sono interessati alla presentazione della domanda di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi (se dovuti) coloro che pur avendo presentato domanda di sostegno nel 2017 hanno ottenuto la proroga di un anno per la realizzazione dell'intervento (par. 14 dei Bandi di cui alla DGR 904/2017). I richiedenti sostegni per la sottomisura devono avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva) anche alla data di presentazione della domanda di pagamento dei costi dell'impianto.

A.2 Termini di presentazione. La presentazione della domanda di pagamento del sostegno all'impianto è prevista in concomitanza con la presentazione della domanda della prima annualità dei premi.

Quest'ultima, essendo una domanda di pagamento per "superficie" è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, loro modifiche e integrazioni.

Fatte salve specifiche deroghe disposte con regolamenti comunitari, con la sola eccezione dei casi di cui al successivo punto A.3, il termine ultimo di riferimento corrisponde al **15 maggio 2019**.

A.3 Modalità. Le domande di pagamento del sostegno all'impianto dovranno essere presentate nei modi e nei termini definiti dall'AGREA con proprie procedure.

L'accoglimento delle domande di pagamento è condizionato alla contestuale presentazione di rilievo planimetrico delle particelle imboscite e di un riepilogo dei materiali e delle opere che concorrono al costo dell'impianto, corredato dai giustificativi di spesa, entrambi a firma di tecnico abilitato.

(1) Comunicazioni del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari n. 0329780/19 e n. 0368725/19

Per il “Riepilogo dei materiali e opere” si rimanda al modello disponibile alle pagine dedicate ai tipi di operazione della sottomisura 8.1 nel sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni>.

Relativamente alla documentazione sul materiale di moltiplicazione è sufficiente l’indicazione del materiale impiegato nel “riepilogo”, e la disponibilità della relativa documentazione presso l’Azienda, in sede di accertamento.

A.5 Terreni demaniali. Relativamente a richieste di pagamento per imboschimenti realizzati in particelle demaniali non gissate e non accatastate, AGREA, in relazione all’istruttoria delle domande deve necessariamente disporre di:

§ Atto di concessione;

§ elaborati tecnici, vistati dal Responsabile del Servizio competente (all’attualità Arpa, in passato le strutture regionali) allegati all’Atto di concessione e parte integrante e sostanziale dell’Atto stesso;

§ ricevute attestanti il pagamento del canone annuo per l’occupazione dell’area oggetto della concessione demaniale con particolare riferimento alle annualità successive alla prima (dall’Atto di concessione si evince l’avvenuto pagamento del canone della sola prima annualità di concessione).

Il tutto va trasmesso ad AgreaBackOffice per e-mail (AgreaBackOffice@regione.emilia-romagna.it – inserendo in cc anche luciano.manara@regione.emilia-romagna.it e cristina.palazzetti@regione.emilia-romagna.it) da parte del beneficiario o del Servizio territoriale competente congiuntamente alla domanda di pagamento.

Chi ha già in possesso la documentazione può anticipare l’invio rispetto alla presentazione della domanda di pagamento.

Non saranno presi in considerazione invii successivi alla presentazione della domanda di pagamento.

A.6 Spese ammissibili. Per le sole categorie di spesa ad investimento interessate dall’applicazione del metodo dei costi semplificati le analisi dei costi negli elaborati di progetto dovranno necessariamente fare riferimento al valore risultante dall’applicazione del metodo del costo semplificato, senza necessità di ulteriore dettaglio. Non saranno presi in considerazione computi diversi.

Per le categorie di spesa ad investimento non interessate dall’applicazione del metodo del costo semplificato l’analisi dei costi deve invece considerare in dettaglio ogni componente della spesa, la sua effettività e congruità, come specificato nel paragrafo “costi ammissibili” del Bando.

Si rimanda al riguardo al contenuto dei paragrafi 6 e 12 dei Bandi dei Tipi di operazione della sottomisura 8.1 nonché a quanto disposto nelle “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020” predisposte dal Mipaaf, sue modifiche e integrazioni <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9743>

A.7 Istruttoria delle domande di pagamento. Con riferimento alle attività di cui all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo e in loco sulle domande di pagamento è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca.

A.8 Impegni, controllo e sanzioni. Gli impegni considerati rilevanti per la sottomisura 8.1 sono specificati nel par. 7 delle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*, allegato n. 4 alla DGR 1042/2016 e le relative disposizioni sanzionatorie sono comprese nell’allegato 6 alla medesima DGR “*Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020*” <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-02-arboricoltura-da-legno-consociata-ecocompatibile/bandi-e-documenti-utili/bando-annualita-2016>

A.9 Obblighi di pubblicizzazione. I beneficiari degli aiuti del P.S.R. 14-20 sono tenuti a diffondere l’informazione circa l’aiuto ottenuto, così come previsto dal Reg. (UE) 808/14 e dalle relative disposizioni regionali, disponibili al seguente link: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/loghi-e-obblighi-di-comunicazione>

A.10 Obbligo di fatturazione elettronica. Come è noto, dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti in Italia potranno essere solo fatture elettroniche. Al riguardo si rimanda alle istruzioni della Scrivente di cui alla nota n. 0270218 del 19/3/2019 disponibili nelle pagine dedicate ai Tipi di operazione della sottomisura 8.1 nel sito e-r agricoltura caccia e pesca.

B. Domande di pagamento delle annualità ancora dovute di premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito successive alla prima

Si richiamano di seguito i casi per i quali la corresponsione di premi è **subordinata alla presentazione dell'annuale domanda di pagamento** (premi dovuti per interventi relativamente ai quali non è ancora concluso il periodo di corresponsione):

- § premi per imboschimenti riferibili al Programma pluriennale regionale attuativo del Reg. (CEE) **2080/92**;
- § premi per imboschimenti riferibili alla **Misura 2.h** del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;
- § premi per imboschimenti riferibili alla **Misura 221** del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05;
- § premi per imboschimenti riferibili alla **sottomisura 8.1** del P.S.R. 2014-2020.

Anche per questa tipologia di domanda, fatte salve specifiche deroghe disposte con regolamenti comunitari, il termine ultimo di presentazione corrisponde al **15 maggio 2019**.

Con riguardo alle prospettive gestionali degli imboschimenti in questione e alle previsioni dei Piani colturali è di fondamentale importanza distinguere

- la durata del periodo di corresponsione del premio per la perdita di reddito (in origine 20 anni, poi ridotto progressivamente a 15 e 12 anni per l'attuale sottomisura 8.1),
- dalla durata del ciclo colturale (turno).

In riferimento alla LR 13/2015 decorso il periodo di corresponsione dei premi, qualsiasi assenso riguardante la gestione delle superfici in questione spetta unicamente alle *amministrazioni competenti* per territorio nella materia forestale e per l'applicazione delle PMPF (Comuni e Unioni dei Comuni), e non a quelle che hanno gestito e attuato i Programmi comunitari.

All'atto della compilazione della domanda di pagamento dei premi è necessario verificare con accuratezza la corrispondenza fra la delimitazione delle aree imboschite oggi rilevabile, e la delimitazione come da originario intervento di messa a dimora.

C. Indicazioni per la approvazione e revisione di piani di coltura

Come da articolo 11 del Regolamento regionale forestale n. 3/2018 recante le Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF), i Piani di gestione semplificati o Piani di Coltura e conservazione:

- § *sono obbligatori per i boschi e gli altri ambiti di interesse forestale ... oggetto di interventi realizzati con finanziamenti a totale o a parziale carico di Enti pubblici, compresi quelli previsti nei settori agricolo e forestale in attuazione della strategia forestale della Unione Europea, e contengono le prescrizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di finanziamento pubblico;*
- § *in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche gestionali sono approvati dall'Ente forestale ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015.*

Nella sezione dedicata ai Tipo di operazione della sottomisura 8.1 del sito e-r agricoltura caccia e pesca, sono disponibili un fac-simile di Piano di coltura e conservazione e indicazioni inerenti alle previsioni colturali proprie dei Piani.

Chi richiede *pagamenti del sostegno all'impianto* di cui al punto A. può corredare la domanda con una propria proposta di "piano" redatta da tecnico abilitato conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti.

I Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) incaricati dell'istruttoria delle domande dovranno mettere a disposizione delle già citate Amministrazioni "competenti per territorio" in materia forestale, la documentazione, le informazioni e i rilievi necessari per l'approvazione dei Piani di coltura e conservazione, in particolare:

- la documentazione tecnica di corredo delle domande di sostegno e pagamento rilevante al riguardo,
- le informazioni assunte e i rilievi svolti in sede di controllo in loco,
- le indicazioni indispensabili al fine di garantire la necessaria coerenza fra le previsioni del Piano di coltura e conservazione e il contenuto del Programma che ha finanziato la l'imboschimento.

Dal momento in cui sarà attiva nello specifico applicativo PMPF del Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna, una procedura informatizzata inerente ai Piani di coltura, contestualmente alla chiusura dell'istruttoria delle domande di pagamento, i Servizi territoriali competenti (STACP) inseriranno nell'applicativo la proposta di piano da sottoporre alla approvazione dell'amministrazione forestale competente.

Nelle more della attivazione dell'applicativo i Servizi territoriali procederanno, inoltre, con invio formale.

In particolare:

- nel caso di presentazione da parte del richiedente di una proposta di Piano a corredo della domanda di pagamento, i Servizi territoriali trasmetteranno all'Amministrazione forestale competente detta proposta, corredata di eventuali indicazioni su adeguamenti necessari al fine di garantire la coerenza del Piano, sia con le disposizioni e le condizioni contenute nel PSR, che con la normativa forestale di riferimento (il Responsabile dell'istruttoria è tenuto a segnalare eventuali previsioni della proposta non coerenti con il contenuto del Programma che finanzia l'imboschimento).
- diversamente, in assenza di proposta di Piano, le informazioni e i rilievi istruttori verranno inviati dagli STACP alle Amministrazioni forestali competenti per territorio, integrate nel fac-simile di Piano di coltura e conservazione (comprensivi di rappresentazione delle delimitazioni degli imboschimenti rilevati in loco in idonea planimetria) adeguatamente compilato con eventuale acquisizione, in sede di istruttoria in loco, di sottoscrizione di presa conoscenza e/o accettazione del beneficiario/gestore dell'impianto.

La durata del *ciclo* o "*turno*" è uno degli elementi qualificanti del Piano alla pari della specificazione o meno di *vincoli di reintegro* della copertura, successivamente ai tagli di utilizzazione (la sussistenza di tale vincolo discrimina le categorie di "bosco permanente" da quelle di "arboricoltura da legno" e risulta di fondamentale importanza al fine di definire il campo di applicazione dei tagli colturali di cui al codice del paesaggio).

Nei casi in cui i Servizi territoriali competenti in materia forestale in relazione a domande di pagamento di cui al precedente punto B. dovessero rilevare che il contenuto di piani vigenti non fosse adeguato, o insufficiente, al fine di garantire il controllo degli impegni di gestione, possono proporre, con le stesse modalità di cui sopra, specifiche revisioni ai Piani di coltura e conservazione dandone informazione agli interessati.

Le revisioni possono essere richieste e proposte all'amministrazione forestale competente anche su iniziativa propria dei soggetti gestori degli imboschimenti.

Le informazioni sugli Uffici competenti in riferimento alla L.R. 30/1981 e alla L.R. 13/2015 possono essere reperite al seguente link:

<http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/>

Aggiornamenti inerenti a eventuali modifiche alla normativa di riferimento per i Piani e alla definizione delle competenze possono essere rinvenuti con periodiche consultazioni nelle pagine dedicate a *Parchi, foreste e Natura 2000* del portale E-R Ambiente

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000>